

## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico,	Presidente
Dr. Mauro Martinelli,	Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Valentina Vecchietti,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **23/2015** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letta la proposta di concordato preventivo presentata dalla " s.p.a.", con sede legale a Rovigo, via , con ricorso depositato in Cancelleria data 4 marzo 2016;

dato atto della avvenuta instaurazione del contraddittorio – ai sensi dell'art. 162 l.f. – con decreto del 15 marzo 2016 per le ragioni ivi indicate (si riporta per comodità espositiva parte del provvedimento: *“riscontrato, viepiù, che oltre al piano concordatario la ricorrente ha predisposto dei patti negoziali (c.d. paraconcordatari) con alcuni creditori strategici, la cui stipulazione non è ancora avvenuta (anche in virtù della richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 161, VII comma l.f. al Tribunale, sulla quale si è recentemente pronunciato il Collegio) ed è imprescindibile per una valutazione della proposta, poiché, sebbene non ne faccia parte in senso stretto – cioè escludendosi dalla esecuzione del piano tutto ciò che è parte integrante dell'accordo con i singoli creditori, la cui realizzazione, per l'appunto, è rinviata alla conclusione del piano stesso – tuttavia è presupposto imprescindibile perché l'alterazione delle cause legittime di prelazione (a “danno” dei creditori paraconcordatari, soddisfatti in buona parte dopo il piano), il pagamento del credito oltre l'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis lett. c), nonché il mantenimento delle linee di credito essenziali alla prosecuzione dell'attività commerciale, si fondano e si legittimano proprio su tali accordi”*);

visti gli esiti dell'udienza del 13 maggio 2016;

lette le relazioni depositate dal professionista attentatore e richiamata integralmente la memoria depositata dai Commissari datata 11 maggio 2016 (c.d. *pre-opinion*), la quale, pur non essendo normativamente prevista (quantunque implicita nella novella che ha introdotto la possibilità di nominare il Commissario anche nella c.d. fase in bianco) e non potendo vincolare nel contenuto il provvedimento di ammissione, tuttavia costituisce una fondante opinione argomentativa con altresì indici di valutazione del merito utili all'autorità giudiziaria;

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

- A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- C) l'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;
- D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;
- E) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;
- F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;
- G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

rilevato che i requisiti di cui alle lett. A), B) e C) sono già stati positivamente vagliati nel decreto, che ha concesso il termine per il deposito della proposta concordataria (decreto qui richiamato integralmente *per relationem*);

rilevato che la documentazione richiesta è stata depositata e, in particolare, nelle more dell'udienza del 13 maggio 2016 sono stati depositati i c.d. patti paraconcordatari;

- sottolineato come – in sintonia con l'opinione espressa dai Commissari – la possibilità di predisporre patti para-concordatari nell'ambito della procedura appare del tutto coerente con il sistema normativo di riferimento come novellato, rispondendo, da un lato, all'esigenza di attribuire all'imprenditore l'elenco più ampio possibile di strumenti giuridici finalizzati alla risoluzione della crisi e, dall'altro, alla funzione di miglior soddisfazione dei creditori;

ritenuto, in particolare, che gli accordi para-concordatari rappresentino un'integrazione della proposta concordataria e, tuttavia, restino esclusi *tout court* dal piano, sicché rientrano nel fuoco della volontà del ceto creditorio, ma la concreta attuazione degli stessi esula dal contenuto attuativo del piano, in guisa da non consentire un sindacato del Tribunale – se non nei limiti di stretta legalità e rispetto delle regole procedurali che governano la c.d. *par condicio creditorum* dei non aderenti – né una futura valutazione di corretto e puntuale adempimento;

reputato, in sintesi, che i patti paraconcordatari integrino la proposta, ma non il piano;

valutato – nei limiti esposti – come i patti paraconcordatari stipulati dalla impresa rispettino la logica espressa, non solo perché prevedono la loro esecuzione proprio al esito del compiuto adempimento del concordato (così rispettando i termini di durata implicitamente contenuti nel sistema, per lo più individuati dalla giurisprudenza nell'arco temporale di un quinquennio), ma anche perché incidono favorevolmente sui creditori non aderenti, consentendo loro di percepire più di quanto avrebbero potuto ricevere dalla predisposizione del piano avulso da tali accordi ovvero

dalla liquidazione giudiziaria o fallimentare (come espressamente attestato dal professionista incaricato);

rilevato, incidentalmente, come la previsione del pagamento di una percentuale dei creditori c.d. para-concordatari in esecuzione del piano e di altra percentuale all'esito della conclusione della procedura, in attuazione dei citati negozi, non modifichi il loro diritto al voto per l'intero credito maturato;

evidenziata la continuità diretta prevista nel piano e richiamato il piano industriale 2015-2020 elaborato dalla società con l'ausilio dell'*advisor* "KPMG Advisory s.p.a.";

dato atto che la proposta concordataria prevede la formazione di tre classi (A) creditori commerciali strategici; B) istituti finanziari strategici; C) classe residuale dei chirografari, soddisfatti nelle prospettazioni del piano, rispettivamente, nella misura del 70%, 30% e 30%) e dato atto della corretta formazione effettuata secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei;

considerato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati entro un anno dalla omologazione (in aderenza alla interpretazione giurisprudenziale più rigorosa dell'art. 186 bis, II comma lett. C), fatta eccezione per quelli della classe B) per i quali sono intervenuti accordi para-concordatari (che prevedono il pagamento del residuo 60% dal 2021 al 2026) e di quelli chirografari nella percentuale sopra indicata (fatta eccezione per quelli della classe B) per i quali sono intervenuti accordi para-concordatari che prevedono il pagamento del residuo 60% dal 2021 al 2026) attraverso i proventi che verranno dalla gestione della attività commerciale, oltre alla finanza esterna (per € 20.000.000,00 già avvenuta; per € 10.000.000,00 oggetto di impegno della famiglia Costato all'aumento di capitale) e a quella bancaria derivante dagli accordi esistenti;

considerato che il periodo di durata previsto dal concordato è di cinque anni, in guisa da rispettare i termini di ragionevole durata e altresì di verosimile previsione del

piano finanziario;

rilevato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto della tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, operando una valutazione ulteriore fondata sulle stime operate dai professionisti incaricati e fondata sul piano industriale 2015-2020 elaborato con l'ausilio dell'*advisor*;

reputata corretta l'avvenuta falcidia dell'IVA di rivalsa;

valutata positivamente la proposta concordataria effettuata - in virtù di una cognizione meramente sommaria e fondata, evidentemente, su valutazioni prognostiche - risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore e fatta comunque, salva la più puntuale valutazione di merito da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato e ai Commissari Giudiziali, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

ritenuto, in conclusione, potersi ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, rilevandosi come i Commissari - nella memoria depositata - abbiano affermato che *"le considerazioni esposte dall'attestatore siano sufficienti a fornire un quadro esaustivo dei ragionamenti logico-sistematici che lo stesso ha effettuato per giungere alle proprie conclusioni"* (p. 16);

considerato, in relazione alla domanda di scioglimento del contratto di *leasing* avente ad oggetto gli uffici di Rovigo e del contratto di locazione delle macchine fotocopiatrici, sia astrattamente meritevole di accoglimento, perché funzionale alla proposta concordataria consentendo un risparmio di spesa, senza alcuna incidenza negativa, pur dovendosi instaurare il contraddittorio per ragioni di rispetto del dettato normativo


**P. Q. M.**

- A) **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla “ **s.p.a.**”,  
con sede legale a Rovigo, via \_\_\_\_\_ ;
- B) **DELEGA** alla procedura il dr. Mauro Martinelli;
- C) **CONFERMA** quali Commissari Giudiziali l'Avv. \_\_\_\_\_ ;
- D) **ORDINA** la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l'udienza del **25 novembre 2016 alle ore 12.00**;
- E) **FISSA** il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;
- F) **DISPONE** che il ricorrente provveda entro quindici giorni a depositare in Cancelleria la somma di **€ 2.000.000,00**, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali e stimatori);
- G) **AUTORIZZA** lo scioglimento - subordinando gli effetti autorizzatori alla notifica dell'istanza alle controparti e al mancato deposito in Cancelleria fallimentare del presente Tribunale, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, di memoria di contestazione dei presupposti (nel qual caso sarà fissata apposita udienza) - dei seguenti contratti:
- contratto di *leasing* stipulato con \_\_\_\_\_ s.p.a. in data 9 ottobre 2008 ed avente ad oggetto i locali adibiti ad uffici amministrativi e direzionali della società a Rovigo, via \_\_\_\_\_ ;
  - contratto di locazione di macchine fotocopiatrici stipulato con la \_\_\_\_\_ s.p.a. del 2 giugno 2008;
- H) **ORDINA** al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- I) **ORDINA** che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: Resto del Carlino, il Gazzettino e il Sole24ore).

Rovigo, 20 maggio 2016

**Il Giudice Estensore**

**Il Presidente**



Fallimenti e Società.it